



S E N T E N Z A N . 7 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73612

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Barba (del foro di Nocera Inferiore), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Michelangelo da Caravaggio n° 45 presso lo studio dell'avv. Marcello Esposito (del foro di Napoli);

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 23 maggio 2022 (omissis)ex docente nella scuola pubblica collocato a riposo il 31 agosto 2016, ha lamentato che, riguardo alla pensione anticipata contestualmente attribuitagli dall'INPS, l'applicazione degli incrementi stipendiali retroattivamente previsti dal CCNL 2016/2018, avvenuta tra la fine del 2020 e l'inizio dell'anno successivo, aveva

comportato un leggero peggioramento dell'ammontare annuo della propria pensione, quantunque accompagnato dall'insorgenza di un modesto credito a titolo di arretrati. Perciò egli ha domandato la corretta riliquidazione della pensione stessa: la quale, a suo dire, sarebbe dovuta lievitare in misura di quasi novecento euro annui.

2. Con comparsa depositata l'8 novembre 2022 si è costituito l'INPS, evidenziando come esso svolgesse una mera funzione di ordinatore secondario ed altresì ascrivendo ad un mutamento nelle procedure di liquidazione della pensione, tra la data in cui il (omissis) era stato collocato a riposo e quella in cui era stata riliquidata la pensione stessa, la problematica lamentata dall'odierno ricorrente. Perciò, sottolineando che la scuola presso cui egli prestava servizio o il Ministero dell'Istruzione o ancora quello dell'Economia e delle Finanze non si fossero adeguati a quelle procedure, l'INPS ha invocato la chiamata di tali PP.AA. nel presente giudizio.

3. Dopo che all'udienza del 2 dicembre 2022 la causa era stata trattenuta in riserva, con ordinanza emessa il 10 gennaio dell'anno successivo è stato assegnato termine all'INPS per maggiori chiarimenti, nonché alle parti per memorie.

Quindi, con memoria prodotta il 6 aprile 2023, l'INPS ha evidenziato di aver nuovamente riliquidato la pensione di Sales, asseritamente emendando le pregresse problematiche pur non ascrivibili all'INPS stesso; ed altresì reputando cessata la materia del contendere, alla luce degli arretrati di pensione pagati quello stesso mese all'odierno ricorrente. Tuttavia questi, con memoria prodotta il 19 del mese successivo, ha concordato soltanto riguardo al calcolo della prima e della terza quota di pensione, dissentendo invece riguardo alla seconda quota: la quale, a suo dire, annualmente doveva ammontare ad un migliaio di euro in più.

Dopodiché, all'udienza del 5 giugno 2023, sono stati assegnati termini alle parti per un ulteriore contraddittorio sulle residue questioni; ma nessuno scritto è

stato da esse prodotto.

Poi, dopo un differimento del giudizio, all'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata discussa dalle parti; e, con ordinanza letta all'udienza del 19 del mese successivo, è stato assegnato termine all'INPS per produzione documentale ed ulteriori chiarimenti. Peraltro questi ultimi sono stati resi dall'INPS *ultra tempus*, cioè soltanto il 7 giugno 2024; e quindi sono stati preceduti, il 16 maggio di quello stesso anno, dalla memoria conclusionale in cui il (omissis) ha insistito per l'accoglimento della domanda attorea, almeno riguardo alla seconda quota della pensione.

Infine, all'udienza del 1° luglio 2024, la causa è stata nuovamente discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che il (omissis), già nella memoria depositata il 19 maggio 2023 e poi ancora in quella prodotta il 16 maggio dell'anno successivo, ha focalizzato le proprie censure sul calcolo della seconda quota di pensione; e che, dunque, egli ha riconosciuto, esplicitamente riguardo alla terza quota della pensione ed indirettamente quanto alla prima quota, la correttezza della riliquidazione operata dall'INPS in virtù della determina SA1032023000134 (d'ora in poi: la determina 2023), costituente l'allegato 7 alla memoria prodotta dall'INPS stesso il 6 aprile 2023.

5. Peraltro, ove si confronti attentamente il quadro II di quest'ultima determina e delle due che l'hanno preceduta, emesse l'una nel 2016 e l'altra nel 2021 (rispettivamente all. 1 e all. 6 al ricorso), è dato comprendere come la problematica oggetto delle doglianze attoree sia meramente apparente: ossia che essa scaturisce esclusivamente dalla commisurazione in dodici, anziché in tredici mensilità, delle tre

quote della pensione annua. Infatti, come indicato in grassetto nel predetto quadro II, la terza quota è stata costantemente riferita a dodici mensilità; mentre la seconda quota è passata dall'indicazione su tredici mensilità, nella determina 2016, a quella a dodici, nei provvedimenti successivi. Perciò, a ben vedere ed ovviamente sempre con riferimento alla data di decorrenza della pensione, ciascuna di quelle tre quote è lievitata tra una determina e l'altra, visto che in particolare:

- la prima quota (punto 4 del quadro II), sempre riferita a tredici mensilità, è passata da 15.919,82 euro nel 2016 e pure nel 2021 a 15.984,13 euro nel 2023;
- la seconda (punto 5), una volta rapportati a dodici tredicesimi e quindi a 12.394,87 euro i 13.427,78 euro del 2016, è poi lievitata a 13.231,17 euro nel 2021 e a 13.634,65 euro nel 2023, sempre in riferimento a dodici tredicesimi;
- la terza (punto 6), costantemente parametrata a dodici tredicesimi, è passata dai 2.815,12 euro del 2016 ai 2.959,26 euro del 2023;
- perciò, ove la seconda quota la si riferisca *ab origine* a dodici tredicesimi, la pensione arrotondata (punto 8) è cresciuta da 31.129,81 euro nel 2016 a 31.930,77 euro nel 2021 a 32.578,04 euro nel 2023;
- specularmente, se invece fosse rimasta immutata la presentazione in tredici tredicesimi per la seconda quota, quella medesima pensione arrotondata sarebbe passata da 32.162,72 euro nel 2016 a 33.033,36 euro nel 2021 ed ulteriormente a 33.960,86 euro nel 2023.

Conclusivamente nessun concreto errore risulta commesso dall'INPS, nella determina 2023, riguardo alla seconda quota della pensione, così come alle altre due.

6. La fondatezza soltanto parziale dell'originaria domanda attorea induce a compensare per metà le spese di lite; e, alla luce della non rilevante entità della domanda stessa, a liquidare in 1.000 euro la residua metà: alla quale va poi

addizionato il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, il contributo previdenziale forense e l'IVA.

Infine di tale quota va disposta la distrazione in favore dell'avv. Fabio Barba, dichiaratosi antistatario fin dal ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73612, proposto da (omissis)contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere riguardo ai capi di domanda concernenti la prima e la terza quota della pensione anticipata;
- 2) rigetta il capo di domanda concernente la seconda quota della pensione stessa;
- 3) condanna l'INPS a pagare al (omissis)metà delle spese di lite, liquidate per tale quota in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Fabio Barba, dichiaratosi antistatario;
- 5) compensa la residua metà delle spese di lite fra il (omissis)e l'INPS;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli